

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 082/CSA
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 045/CSA- RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2018

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Massimiliano Atelli - Componente; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.C. GOZZANO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. CASELLA ALEX SEGUITO GARA PONTEDERA/GOZZANO DEL 18.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.10.2018)

Con il gravame, pervenuto il 26.10.2018, la società A.C. Gozzano S.r.l. avversava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega italiana Calcio Professionistico che, con Com. Uff. n. 60/DIV infliggeva al signor Casella Alex l'inibizione a svolgere ogni attività in ambito FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale nonché la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Tale decisione veniva assunta perché il Casella durante l'incontro Pontedera/Gozzano disputato 18.10.2018, era presente nella panchina aggiuntiva in più durante l'intervallo dell'incontro teneva un comportamento gravemente scorretto verso tesserati della squadra avversaria.

Nei motivi di gravame la società Gozzano chiedeva la riduzione della sanzione in considerazione:

1) di uno scambio di persona fra il Casella, che si assume non essersi mai accomodato durante la gara sulla panchina aggiuntiva, bensì su quella principale, ed altro individuo,

2) di una pretesa discordanza nella descrizione dei fatti fra referto arbitrale e relazione del rappresentante della Procura, con specifico riguardo alla presunta irriguardosità dei comportamenti in contestazione, e, infine,

3) avuto riguardo al trattamento afflittivo disposto dalla giustizia sportiva, nei precedenti richiamati nel gravame, con riferimento ad episodi analoghi.

All'udienza, alcuno compariva per la ricorrente.

Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare, per un verso perché il direttore di gara, interpellato direttamente dal collegio giudicante nel corso della camera di consiglio, ha confermato di essere personalmente certo che si trattasse in effetti del Casella, di talché nella specie è da escludere si sia verificato il dedotto scambio di persona, ma anche perché - pur avuto riguardo al trattamento afflittivo disposto dalla giustizia sportiva, nei precedenti richiamati nel gravame, con riferimento ad episodi analoghi - la sanzione comminata (incluso il presofferto) appare equa e proporzionata ai comportamenti in contestazione.

In ragione di tutto quanto precede, e nei suesposti termini, la C.S.A. rigetta il reclamo.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Gozzano S.r.l. di Gozzano (Novara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.C. PISA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PRO PIACENZA DEL 17.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 18.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 18.10.2018 ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Pisa/Pro Piacenza disputato il 17.10.2018, propri sostenitori intonavano cori offensivi contro le forze dell’ordine.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Pisa ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 22.10.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 30.10.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pisa di Pisa, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/FIORENTINA DEL 27.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 73 del 30.10.2018)

Il signor Walter Mazzarri ricorreva a questa Corte avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e della squalifica di 1 giornata effettiva di gara inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con Com. Uff. n. 73 del 30.10.2018.

Tali sanzioni gli venivano inflitte seguito gara Torino/Fiorentina del 27.10.2018 per avere, entrando sul terreno di gioco al 29’ del primo tempo, contestato in maniera plateale e con atteggiamento aggressivo una decisione arbitrale. Il Mazzarri, riportato a fatica da un proprio dirigente all’interno dell’area tecnica, inoltre si divincolava e perdurava nell’atteggiamento provocatorio nei confronti degli ufficiali di gara; alla notifica del provvedimento di allontanamento, tardava l’uscita da recinto di gioco contestando tale decisione ancora con plateale gestualità; infine, mentre si dirigeva nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ritornava sui suoi passi per rivolgere al quarto ufficiale, ad alta voce, il proprio disappunto. Il tutto, essendo già diffidato.

Con il gravame, pervenuto il 30.10.2018, il reclamante avversava la decisione suindicata, invocandone la riduzione (trasformando la squalifica in ammonizione con diffida, o in subordine, trasformandola nella sola ammenda), in considerazione 1) dell’insussistenza della plateale e aggressiva protesta contestatagli nei confronti del Direttore di gara, al quale assume invece di aver inteso solo chiedere spiegazioni, con comportamento definibile al massimo irrispettoso e non già ingiurioso, 2) di non ricordare di aver rivolto al quarto ufficiale le frasi contestate dal Giudice sportivo, che comunque non trovano riscontro in un referto redatto dal quarto ufficiale medesimo (bensì solo in quello del Direttore di gara, che era però in qual momento fisicamente distante), e, infine, 3) avuto riguardo al trattamento afflittivo disposto dalla giustizia sportiva, nei precedenti richiamati nel gravame, con riferimento ad episodi analoghi o perfino più gravi (ove altro allenatore si era distinto in atteggiamento minaccioso, tentando di entrare a contatto fisico con il Direttore di gara).

All’udienza, compariva il legale del ricorrente, che insisteva per l’accoglimento del gravame.

Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare.

Per un verso perché, perché una plateale e aggressiva protesta nei confronti del Direttore di gara come quella - per le sue peculiari forme di espressione e la sua intensità - tenuta dal Mazzarri, non può non essere meritevole di squalifica. Occorre in proposito evidenziare, secondo questa Corte, che, specie in determinati contesti, il linguaggio del corpo finisce con l’averne una valenza espressiva

del tutto assimilabile a quella del dire. Questa assimilabilità spiega per conseguenza effetto anche sotto il profilo sanzionatorio.

Per le modalità, platealmente e fisicamente vibranti, con cui il Mazzarri ne ha fatto in concreto uso nella vicenda per cui è causa, quel linguaggio si pone ben oltre la soglia della irriguardosità, considerando anche l'effetto determinato, ben colto colto dal referto arbitrale nella parte in cui specifica che quanto sopra illustrato ha accresciuto il clima di ostilità del pubblico nei confronti della direzione di gara.

Da questo punto di vista, per come in concreto è stato espresso, il dissenso ostentatamente manifestato dal Mazzarri appare fra l'altro strutturalmente incompatibile con la semplice richiesta di spiegazioni prospettata dalla difesa nel reclamo e all'udienza.

E' da aggiungere, per completezza, che il Mazzarri era, al momento dei fatti in contestazione, già diffidato, per condotte analoghe.

Riguardo invece alla circostanza che il Mazzarri non rammenti di aver rivolto al quarto ufficiale le frasi contestate dal Giudice sportivo, inconferente risulta, ad avviso di questa Corte, l'argomento che esse non hanno trovato riscontro in un referto redatto dal quarto ufficiale. Come chiarito nel proprio referto dal Direttore di gara, le frasi di contestazione della direzione di gara rivolte al quarto ufficiale sono state infatti pronunciate dal Mazzarri ad alta voce (nella parte finale del plateale comportamento tenuto), come tali udibili anche a distanza.

Infine, pur avuto riguardo al trattamento afflittivo disposto dalla giustizia sportiva, nei precedenti richiamati nel gravame, con riferimento ad episodi analoghi (ma non del tutto coincidenti), la sanzione comminata (incluso il presofferto) appare equa e proporzionata ai comportamenti in contestazione.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal sig. Mazzarri Walter.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini - Componente; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELL'A.S.D. CHAMINADE CAMPOBASSO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CANCIO JOSUE RODRIGUEZ SEGUITO GARA CHAMINADE CAMPOBASSO C5/FURTSAL ASKL DEL 20.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 173 del 23.10.2018)

La società Chaminade Campobasso ha interposto appello alla decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 che, con riferimento alla gara Chaminade Campobasso/Furtsal ASKL del 20.10.2018, ha inflitto 3 giornate di squalifica al calciatore Cancio Josue Rodriguez “ per aver colpito un avversario con un pugno”.

La società appellante riferisce che l'episodio contestato, invero, risulta diverso da quello segnalato dal direttore di gara in quanto il calciatore Cancio Josue Rodriguez, dopo aver subito un fallo quando già aveva già passato il pallone ad un compagno, era stato gravemente insultato dall'avversario, per cui aveva semplicemente avvicinato la propria testa a quella dell'avversario, asserendo che il giocatore avversario aveva, per ciò, simulato una caduta.

La Corte, nel corso della udienza, ha sentito l'arbitro che ha confermato il comportamento violento tenuto dal calciatore sanzionato, riferendo che il predetto ha colpito intenzionalmente l'avversario.

La presenza di più persone intorno ai due calciatori non ha consentito al direttore di gara di percepire, con esattezza, se il colpo inferto da Cancio Josue Rodriguez al calciatore della Furtsal ASKL, fosse stato inferto con un pugno o con una testata - con ogni probabilità con un pugno -, in ogni caso ha ribadito l'azione violenta svolta dal calciatore Cancio Josue Rodriguez nei confronti dell'avversario ed ha confermato il referto in atti.

Pertanto si conferma la sanzione contestata.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Chaminade Campobasso C5 di Campobasso.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEI SIGG.RI BOGGIANI ANDREA E BERTUCCI STEFANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL FIGLIO CALC. MATTEO BOGGIANI SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES LIGORNA/SANREMO DEL 20.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 24.10.2018)

I sig. Boggiani Andrea e Bertucci Stefania, genitori del minore Matteo Boggiani, appellano la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che, con riferimento alla gara del campionato juniores Ligorno/Sanremo del 20.10.2018, ha inflitto all'indicato minore, la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara.

Il Collegio, nel corso dell'udienza, ha ritenuto opportuno sentire l'arbitro, che ha precisato che il calciatore ha inferto la manata, di cui alla sanzione irrogata, al solo fine di liberarsi dell'avversario, senza alcuna intenzione violenta.

Per cui la Corte, valutato esattamente il fatto contestato, in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dai sig.ri Boggiani Andrea e Bertucci Stefania, ridetermina la sanzione della squalifica in 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CALCIATORE CORI SACHA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MONZA/TERAMO DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 23.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 23.10.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Monza/Teramo disputato il 21.10.2018, il Cori Sacha colpiva volontariamente un avversario con un calcio al ginocchio con il pallone non a distanza di gioco.

Avverso tale provvedimento il Cori Sacha ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 24.10.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 30.10.2018, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Cori Sacha, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S.D. TEAM ALTAMURA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZIELLO ALESSIO SEGUITO GARA TEAM ALTAMURA/FRANCAVILLA DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

La società A.S.D. Team Altamura ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018, con la quale, a seguito della gara Team Altamura/Francavilla del 21.10. 2018, è stata inflitta al calciatore Ziello Alessio reclamante la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara per i seguenti motivi "*per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale*".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto, in accoglimento del reclamo, la riduzione della sanzione inflitta al calciatore Ziello Alessio in quanto lo stesso non avrebbe pronunciato parole ingiuriose contro l'Arbitro o la Terna Arbitrale perché le frasi poco edificanti sarebbero state da lui pronunciate genericamente e inoltre le avrebbero pronunciate anche altri componenti della panchina che stavano protestando.

La Corte, esaminati i fatti come accaduti e risultanti dai referti ufficiali di gara per tutto quanto effettivamente accaduto, constatato che nel rapporto dell'Assistente le frasi risultano esattamente riportate tra virgolette e attribuite personalmente al calciatore Ziello Alessio ritiene che le stesse comportino la congruità della sanzione come già inflitta, pertanto respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Team Altamura di Altamura (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello - Componente; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. RICORSO DEL CALCIATORE CHIOSA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISTOIESE/NOVARA DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 22.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 22.10.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive al calciatore Marco Chiosa.

Tale decisione è stata assunta perché il calciatore Marco Chiosa ha tenuto un comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale ed ha protestato reiteratamente.

Il calciatore con atto del 23.10.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa al calciatore dalla Corte Sportiva d'appello con nota n. 780 del 26.10.2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo il calciatore Chiosa Marco deducendo i seguenti motivi:

- la frase addebitata è stata pronunciata senza alcuna intenzione offensiva nei confronti della terna arbitrale;

- il referto arbitrale non contesta fatti specifici ma contiene affermazioni generiche;

- la pena irrogata è troppo severa in relazione ai fatti contestati.

Conclusivamente chiede la riduzione della sanzione da due ad una giornata effettiva di gara.

Il reclamo è infondato, pertanto, va respinto.

Dal referto risulta accertato l'atteggiamento posto in essere dal calciatore Chiosa Marco, come ammesso e confermato dallo stesso con il reclamo proposto, seppur giustificato da varie circostanze di comodo.

In particolare, non è vero che nel referto arbitrale vi sono contestazioni generiche, atteso che come risulta dal reclamo, parlare di "gesti offensivi e linguaggio ingiurioso o minaccioso, non è per nulla generico ma molto specifico.

Anche l'integrazione del referto arbitrale da parte del primo assistente di gara, con il cui atto si precisava che il calciatore Chiosa alzandosi dalla panchina era arrivato fino alla linea laterale profferendo la frase "che cazzo state combinando, avete rovinato la partita", va nella direzione del comportamento scorretto posto in essere.

Quindi, il calciatore oltre ad aver profferito le su indicate frasi offensive, accompagnava le stesse con un comportamento plateale, consistente nell'essersi alzato dalla panchina dirigendosi verso l'arbitro.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Chiosa Marco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL CALCIATORE POMPEU DA SILVA RONALDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISTOIESE/NOVARA DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 22.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 22.10.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Pistoiese/Novara disputato il 21.10.2018, il Pompeu Da Silva Ronaldo pronunciava frasi offensive nei confronti dell'arbitro.

Avverso tale provvedimento il Pompeu Da Silva Ronaldo ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 23.10.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 30.10.2018, inoltra formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Pompeu Da Silva Ronaldo, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL CALCIATORE MARRICCHI FILIPPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISTOIESE/NOVARA DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 22.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 22.10.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive al calciatore Filippo Marricchi.

Tale decisione è stata assunta perché il calciatore Filippo Marricchi ha tenuto un comportamento scorretto nei confronti dell'assistente arbitrale.

Il calciatore con atto del 23.10.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa al calciatore dalla Corte Sportiva d'appello con nota n. 780 del 26.10.2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo il calciatore Filippo Marricchi deducendo i seguenti motivi:

- la frase profferita dal tesserato Leali al momento dell'uscita dal campo, nonché l'alta tensione dovuta alla decisione arbitrale in relazione al fallo commesso dal predetto calciatore Leali, possono giustificare la condotta posta in essere;

- il lancio della bottiglietta d'acqua è frutto di un gesto nervoso dovuto all'andamento della gara, dove il Novara ha subito tre ammonizioni e tre espulsioni;

- la bottiglietta ha colpito per errore l'assistente arbitrale, senza alcuna conseguenza fisica per lo stesso;

- la pena irrogata è troppo severa in relazione ai fatti contestati.

Conclusivamente chiede la riduzione della sanzione da 4 a 2 giornate effettive di gara.

Il reclamo è infondato, pertanto, va respinto.

Dal referto risulta accertato l'atteggiamento posto in essere dal calciatore Filippo Marricchi, come ammesso e confermato dallo stesso con il reclamo proposto, seppur giustificato da varie circostanze di comodo.

In particolare, il lancio violento della bottiglietta d'acqua che ha colpito la gamba dell'assistente, denota una condotta grave, violenta e in dispregio della normativa sportiva.

L'affermazione del reclamante attestante che il lancio della bottiglietta d'acqua è frutto di un gesto nervoso dovuto all'andamento della gara, dove il Novara ha subito tre ammonizioni e tre espulsioni, non costituisce un circostanza che esclude la responsabilità del Marricchi.

La circostanza che il lancio della bottiglietta non ha procurato alcun danno, né potenzialmente poteva procurarlo, non costituisce una esimente, atteso che indipendentemente dalla potenziale lesione, il gesto assume una gravità in se, in quanto in contrasto con l'obbligo di qualunque calciatore di tenere un comportamento corretto e pacifico.

Tra l'altro, vi è da segnalare che se il lancio della bottiglietta avesse procurato un danno all'assistente arbitrale, la sanzione sarebbe stata ben più grave.

Il lancio di una bottiglietta non è giustificabile e scusabile.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marricchi Filippo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 24 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina